

NASPI e cessazione del rapporto: quando spetta?

Descrizione

Come noto, attualmente vige il blocco dei licenziamenti, sia individuali che collettivi, per ragioni economiche, fino al 31 gennaio 2021 ([vedi nostro precedente articolo](#)).

Tuttavia, è possibile procedere ugualmente con la risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'accordo in parola prevede un incentivo alla risoluzione del rapporto, su adesione volontaria del/i lavoratore/i.

Per espressa previsione normativa, il lavoratore che aderisce all'accordo collettivo aziendale e risolve quindi consensualmente il rapporto di lavoro, ha diritto ugualmente alla NASPI (che, ricordiamo, è riconosciuta solo nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta involontariamente).

L'INPS, con la [circolare n. 111 del 29 settembre 2020](#), ha nuovamente chiarito tale aspetto, precisando anche che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione all'accordo collettivo aziendale sono tenuti ad allegare, alla domanda di NASPI, l'accordo in parola, comprovante l'avvenuta adesione allo stesso.

Con il [messaggio 4464 del 26 novembre 2020](#), l'INPS è nuovamente intervenuta. Dapprima ha richiamato il chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo cui la norma ha carattere generale e si applica in tutti i casi di sottoscrizione degli accordi che riguardino o meno aziende che possano ancora accedere ai trattamenti di integrazione salariale. L'INPS ha poi chiarito che l'accesso alla prestazione NASPI da parte dei lavoratori che aderiscano a tali accordi è limitato alla vigenza delle disposizioni che prevedono il blocco dei licenziamenti e che l'allegazione dell'accordo collettivo aziendale (o di altra documentazione da cui si evinca l'adesione all'accordo medesimo) è condizione necessaria per l'erogazione del trattamento NASPI.

Il riconoscimento della NASPI ai lavoratori che aderiscano agli accordi collettivi aziendali è in linea con quanto previsto anche in altre ipotesi diverse dal licenziamento, ovvero:

- dimissioni per giusta causa;
- accordo nell'ambito della procedura di licenziamento di cui all'art. 7 l. 604/66;
- dimissioni nel caso di trasferimento non sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (indipendentemente dalla distanza della nuova sede di lavoro);
- risoluzione consensuale in seguito a rifiuto da parte del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

Dunque sembra che la NASPI, almeno fino al 31 gennaio 2021, possa essere garantita anche a quei lavoratori che scelgano di aderire ad un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro, nell'ambito degli accordi collettivi aziendali introdotti dal Decreto Agosto.

[Avvocato Erica Mussato](#), Diritto del Lavoro e Previdenziale

Servizio Agoràpro collegato a questo articolo: [Problematiche sul lavoro – Imprese e società](#)

***Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
[iscriviti alla newsletter Agoràpro.](#)***

Categoria

Lavoro e Impresa

agorapro.eu